



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Area 4

Servizio Segreteria Generale

AVVISO RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DI PROPOSTA DI LEGGE

Si rende noto che è in corso una raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge, il cui testo si riporta di seguito.

*La raccolta terminerà il **31 marzo 2021**. I cittadini interessati possono recarsi alla Sede Municipale dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30, presso l'ingresso dalla piazza Cellarium.*

Possono recarsi anche alla sede staccata dell'Anagrafe in località Su Planu - via Metastasio, dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,00.

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.